

Circolare dicembre/2022

Paghe e Contributi

Calendario dicembre 2022	2
Incentivi assunzione donne 2023	3
Conguaglio Contributivo di Fine Anno	4
Contributo aggiuntivo IVS 1%	
Massimale contributivo e pensionabile	6
Fringe Benefit	7
Gestione fringe benefit. Utilizzo Variabili retributive	10
Gestione fringe benefit. Flussi di variazione massiva d'ufficio	11
Buoni benzina	12
Conguaglio Fiscale di Fine Anno	13
Il calcolo del conguaglio	13
Principio di cassa allargato	13
La determinazione dell'imponibile e la verifica delle detrazioni artt. 12 e 13 TUIR	13
Detrazione per famiglie numerose	19
Credito imposta su redditi di lavoro dipendente estero	20
Trattamento Integrativo	
Conguaglio TIR	25
Conguaglio a credito	25
Conguaglio a debito	25
Premi di produttività	27
Oneri detraibili e deducibili	
Contributi previdenziali volontariamente versati	30
Contributo versato ai fondi di previdenza complementare	
Contributo di assistenza sanitaria	
Operazioni di conguaglio fiscale	
Richiesta applicazione aliquota più elevata	
Conguaglio incapiente	
Conguaglio riepilogativo annuale	
Conguaglio doppio rapporto	
Conguaglio Addizionali all'Irpef	
Addizionali Comunali	
Conguaglio per i collaboratori coordinati e continuativi	
Modalità e termini di versamento delle ritenute	
Dirigenti industria: trattamento minimo complessivo di garanzia	
Previndai: contributo aziendale minimo annuo	42
Rivalutazione TFR: coeff. di novembre 2022	44



VIA F.LLI BANDIERA, 2 24048 TREVIOLO (BG) TEL. 035 2657511 FAX 035 2657522

Calendario dicembre 2022

Giorni lavorabili	20
Ore lavorabili	160
Festività godute	2
Festività non godute	1
Sabati (settimane)	5

Nota Bene

Per gli operai del settore edile, la festività di Natale del 25 dicembre 2022, deve essere retribuita e assoggettata a prelievo Cassa Edile, anche se cadente in domenica.

Per poter confluire automaticamente nel cedolino come voce retributiva e nell'elaborazione della denuncia MUT di Cassa Edile, la festività del 25/12 deve essere presente e gestita, con aggancio al cantiere di riferimento, già nel Foglio Presenze.

conti@licon.it



VIA F.LLI BANDIERA, 2 24048 TREVIOLO (BG) Tel. 035 2657511 FAX 035 2657522

Incentivi assunzione donne 2023

Con Decreto Interministeriale del 16 novembre 2022 n. 327 sono stati individuati per l'anno 2023 i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo / donna superiore al 25%, ai fini dell'applicazione degli incentivi all'assunzione di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012 n. 92.

L'incentivo è stato introdotto nel 2013 dalla Legge 92/2012 e si configura come uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2013 di donne prive di impiego aventi le seguenti caratteristiche:

- 1) con almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi;
- 2) di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- 3) <u>di qualsiasi età, con una professione o appartenenti a un settore economico caratterizzato da una disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;</u>
- 4) di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

L'incentivo di cui ci si occupa è quello di cui al punto 3 e può riguardare:

- assunzioni a tempo indeterminato;
- assunzioni a tempo determinato;
- trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L'incentivo permette la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. Spetta per 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato, mentre per le assunzioni a tempo determinato per 12 mesi, salvo trasformazione, nel qual caso il beneficio è riconosciuto fino al limite complessivo dei 18 mesi. L'incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto a tempo determinato, ma nel limite dei 12 mesi.

Le condizioni di spettanza sono quelle previste per la generalità degli incentivi, ovvero regolarità del Durc, osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto dei contratti collettivi di riferimento. Inoltre spetta se l'assunzione realizza la prescrizione del paragrafo 4 dell'articolo 40 del Regolamento comunitario 800/2008, ovvero deve realizzare un incremento occupazionale.

Per la fruizione dell'incentivo è necessario attivare la richiesta on-line del cassetto previdenziale aziende del sito www.inps.it, attraverso il modulo "92-2012" (v. circolare Inps n. 111/2013 e Messaggio Inps n. 12212/2013). L'Istituto assegna il codice autorizzazione "2H" e il datore di lavoro indicherà la presenza di lavoratrici occupate in professioni o settori con disparità di genere, valorizzando nella denuncia mensile UniEMens l'elemento individuale <TipoContribuzione> con il codice "55".

La media di riferimento per la verifica delle condizioni richieste per la concessione degli incentivi all'assunzione di donne appartenenti alla categoria dei lavoratori svantaggiati, così come stabilito dall'articolo 2, punto 4, lett. f), del Regolamento UE n. 651/2014, è quella elaborata dall'Istat riferibile al 2021 per l'intero contesto nazionale e pari a 9,5%. La soglia sopra la quale un settore o una professione sono caratterizzati da un tasso di disparità uomo – donna superiore di almeno il 25% del valore medio è quindi pari a 11,9% (9,5% + (9,5x25%)).

I settori e le professioni individuate con un tasso di disparità utile all'incentivo sono allegati al Decreto in esame. I settori con più alto tasso di disparità sono le Costruzioni. Per le professioni si distinguono per disparità gli operai specializzati dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici e gli operai metalmeccanici specializzati e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche.

Nell'ambito del settore dei **Servizi** rientrano le **Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi**, quale quello addetto alla pulizia degli uffici con codice statistico "**8.1**"



VIA F.LLI BANDIERA, 2 24048 TREVIOLO (BG) TEL. 035 2657511 FAX 035 2657522

Conguaglio Contributivo di Fine Anno

Alla fine dell'anno per effetto dell'applicazione di particolari normative in materia contributiva possono rendersi necessarie alcune operazioni di conguaglio. Si tratta in particolare delle normative in materia di applicazione del massimale contributivo e pensionabile per i lavoratori assunti successivamente al 31/12/1995 e privi di anzianità contributiva alla stessa data e del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVS aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore.

Contributo aggiuntivo IVS 1%


L'art.3-ter del DL 384/1992 ha istituito dal 1/1/1993 un contributo aggiuntivo IVS dell'1%, a carico del lavoratore, dovuto in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Il predetto contributo deve essere calcolato sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile che per il 2022 risulta pari a \le 48.279,00.

L'INPS ha chiarito che il predetto limite deve essere mensilizzato, cioè l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata mensilmente sulla retribuzione eccedente, per il 2022, € 4.023,00 (€ 48.279,00 / 12). Tale calcolo mensile potrebbe dar luogo a fine anno o nel mese di cessazione del rapporto, ad operazioni di conguaglio, vale a dire che potrebbe verificarsi la necessità di ricalcolare il contributo aggiuntivo IVS verificando, a consuntivo, l'esatta quota di retribuzione eccedente il citato limite annuo.

United I valori degli scaglioni annuali e mensili per il pagamento dell'addizionale IVS sono inseriti nella tabella Minimali-Massimali INPS. In tale tabella è altresì compreso il valore annuale massimo per il calcolo della contribuzione IVS per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 di cui si dirà oltre.

Importo scaglione annuale:	48.279,00
Importo scaglione mensile:	4.023,00
Massimale contributivo IVS:	105.014,00
	Importo scaglione mensile:

I contributi che scaturiscono dalle predette operazioni di conguaglio devono essere trattenuti o rimborsati ai lavoratori interessati e devono essere esposti nel mod. UniEMens Individuale relativo al mese di conguaglio (dicembre) nella pagina Dati Retributivi - Contribuzione Aggiuntiva sezione Regolarizzazione 1% o come contributo dovuto o come recupero di un contributo già versato ma non dovuto.




L'INPS ha altresì precisato che allo scopo di limitare le operazioni di conguaglio annuale, in presenza di dipendenti che in uno o più mesi dell'anno superano le fasce mensili, ma nei confronti dei quali non si preveda il superamento del limite annuo, le



VIA F.LLI BANDIERA, 2 24048 TREVIOLO (BG) TEL. 035 2657511 FAX 035 2657522


aziende possono assoggettare le retribuzioni corrisposte nei predetti mesi alla contribuzione ordinaria, senza applicare l'aliquota aggiuntiva dell'1%.

Ciò significa che l'informazione Gestione IVS in pagina Contributi dell'Anagrafica dipendente deve essere impostato su <u>Annuale</u>. In questo modo il calcolo del contributo aggiuntivo viene effettuato solo in fase di conquaglio.



Nel caso di più rapporti di lavoro nel corso dell'anno, le retribuzioni, ai fini dell'applicazione del contributo, devono essere cumulate; in tale ipotesi il lavoratore deve esibire ai datori successivi al primo la certificazione delle retribuzioni già percepite. Si effettuerà così il conguaglio di fine anno (o alla cessazione del rapporto) tenendo conto anche delle retribuzioni percepite dal lavoratore interessato nei precedenti rapporti di lavoro e di quanto già trattenuto a titolo di contributo aggiuntivo.

Serve verificare l'esatto inserimento di eventuali lavori precedenti nella gestione Lavori precedenti in Anagrafica Personale, soprattutto con riferimento ai valori di Imponibile IVS e Imponibile Contributi Sociali. Dal valore di Imponibile IVS verrà dedotto il valore del contributo aggiuntivo già pagato (1%), mentre il valore dell'Imponibile Contributi Sociali verrà sommato al valore dell'imponibile da conguagliare.



Nella Pagina Conquagli della gestione Retribuzioni è possibile visualizzare il conquaglio del contributo aggiuntivo IVS.

Contributi aggiuntivi IVS	
Imponibile contributi aggiuntivi IVS:	47.594,00
Dovuto:	475,94
Pagato e calcolato:	342,22
Differenza:	133,72

conti@licon.it



VIA F.LLI BANDIERA, 2 24048 TREVIOLO (BG) Tel. 035 2657511 FAX 035 2657522

Nella sezione Contributo aggiuntivo IVS è possibile verificare il conguaglio effettuato dalla procedura. Nel piede del cedolino verrà detratta o rimborsata al dipendente la quota di addizionale IVS in funzione del conguaglio, e nell'elaborazione della denuncia UniEMens la procedura inserirà i valori a conguaglio negli appositi campi come illustrato nei paragrafi precedenti.

Nel caso di rapporti simultanei sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso. Qualora a dicembre 2022 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore di lavoro, sarà quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai datori di lavoro interessati.

Massimale contributivo e pensionabile

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 è stabilito (art.2, comma 18, legge 335/1995) un massimale contributivo per il Fondo Pensione pari, per il 2022, a € 105.014,00. Detto massimale trova applicazione per la sola aliquota contributiva per il fondo pensione (IVS) compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dei lavoratori da calcolarsi sulle quote di retribuzione eccedenti, per il 2022, € 48.279,00. Il massimale non è rapportabile al mese, conseguentemente la contribuzione va calcolata mese per mese sull'intera retribuzione corrisposta. Raggiunto il massimale, non si procederà a versare la contribuzione e nella dichiarazione UniEMens Individuale si indicherà il superamento del massimale annuo indicando l'imponibile eccedente e il contributo nella sezione Eccedenza Massimale di Dati Particolari. L'imponibile e il Contributo sono aggiuntivi rispetto ai valori indicati nella sezione Dati Retributivi.



Ai fini del raggiungimento del massimale si cumulano anche le retribuzioni percepite in precedenti rapporti di lavoro (il dipendente è tenuto ad esibire la Certificazione Unica CU dei precedenti datori di lavoro o le dichiarazioni sostitutive). Anche in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai diversi rapporti si cumulano. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione mensilmente corrisposta, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel mese in cui si supera il massimale la retribuzione imponibile ai fini pensionistici è calcolata, nei diversi rapporti, in misura proporzionalmente ridotta.


Se coesistono rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa, ai fini dell'applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.

Nelle operazioni di conguaglio è possibile recuperare l'errato conteggio, in eccesso o per difetto, della quota dell'imponibile eccedente il massimale. A questo scopo è necessario completare in Pagina Dati Retributivi della gestione UniEMens Individuale le informazioni relative a Variazioni retributive. Le causali che possono essere utilizzate sono DIMMAS quando è necessario diminuire l'imponibile già assoggettato per eccesso a contribuzione IVS e AUMMAS quando è necessario aumentarlo. Si devono inserire inoltre le informazioni dell'anno/mese della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile retributiva, imponibile in aumento/diminuzione e importo della contribuzione IVS credito/debito.





 \bigcirc Nell'esempio proposto si va a recuperare un maggior imponibile IVS relativo al mese di novembre di € 2.851 con contestuale recupero di contributi di € 969,34 (2.851,00 X 34%).



Anche la contribuzione previdenziale/assistenziale (INPS) dovuta per i collaboratori coordinati e continuativi, deve essere calcolata nel rispetto dei massimali contributivi. Le disposizioni in vigore non prevedono operazioni di conguaglio di fine anno. Il versamento dei contributi (committente + collaboratore) eseguito dal committente non può superare per l'anno 2022 € 105.014,00. Tale limite non è rapportabile a mese e per il suo raggiungimento contano anche i compensi percepiti, per il medesimo anno, in altri rapporti di collaborazione (contemporanei o successivi).

Qualora si verifichi un versamento superiore al massimale, l'eccedenza è contabilizzata dall'INPS come acconto sugli importi dovuti nell'anno successivo, oppure su richiesta dell'interessato può essere rimborsata maggiorata degli interessi.

Fringe Benefit

Il Decreto aiuti *quater* (DL del 18.11.2022 n. 176) ha stabilito, limitatamente al periodo d'imposta 2022, che il valore dei *fringe benefit* concessi ai dipendenti non concorre a formare reddito imponibile a condizione che non risulti superiore a **3.000,00** euro annui.

Per gestire i Benefit esenti fino alla soglia sopra indicata è necessario impostare voci di calcolo descrittive con il Tipo Retribuzione uguale a Fringe Benefit in Pagina Contributi.




conti@licon.it



VIA F.LLI BANDIERA, 2 24048 TREVIOLO (BG) TEL. 035 2657511 FAX 035 2657522

Naturalmente in questo caso non saranno impostati i valori di prelievo contributivo e fiscale, pena la duplicazione del prelievo.



Il benefit di valore superiore al predetto limite concorre, invece, interamente a formare reddito imponibile.

Tale disposizione si applica, per effetto dell'armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, anche ai fini contributivi.

Se a fine anno il valore dei *fringe benefit* corrisposti risulta superiore al limite legale occorrerà procedere ad effettuare le necessarie operazioni di conguaglio, vale a dire l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a imposte e contribuzione il valore complessivo del *benefit* e non solo la quota eccedente.

Solo ai fini contributivi, l'INPS ha precisato che, in caso di superamento del limite di esenzione, l'azienda opererà il conguaglio e provvederà al versamento dei contributi solo sul valore del *fringe benefit* da essa erogato (ai fini fiscali dovrà invece tenere conto dell'intero valore).

Le operazioni di conguaglio possono essere eseguite con la denuncia relativa al mese di dicembre 2022, ovvero con quella di gennaio 2023.

Le istruzioni operative sono le seguenti:

- □ il valore del *fringe benefit* imponibile verrà sommato alle retribuzioni del mese del conguaglio e sul totale andranno calcolati i relativi contributi;
- ☐ la quota a carico del dipendente sarà allo stesso trattenuta.

N.B: il fringe benefit concesso al dipendente in corso d'anno che si prevede essere già superiore ai valori di esenzione annuali, deve essere direttamente assoggettato a prelievo contributivo e fiscale, ma **non deve essere attivato** nella Voce di calcolo il Tipo Retribuzione "Fringe Benefit", per evitare che, in sede di conguaglio, vengano riprese a tassazione e prelievo contributivo le stesse somme già assoggettate in corso d'anno.


Per il 2022, a seguito dell'importante innalzamento della soglia di esenzione dei fringe benefit, è ipotizzabile che in corso d'anno siano stati assoggettati a prelievo contributivo e fiscale determinati benefit che si prevedevano superare il precedente limite di esenzione fissato in euro 600 dal DL 115/2022, e che in sede di conguaglio siano invece inferiori al nuovo limite di euro 3.000 fissato dal DL 176/2022. In quest'ultimo caso si dovranno recuperare gli importi già assoggettati a prelievo restituendo le imposte pagate e i contributi già versati.

Da un punto di vista operativo, in caso di recupero della tassazione / contribuzione effettuata in corso d'anno, sarà necessario inserire nel cedolino di dicembre 2022 una voce di calcolo destinata a recuperare il prelievo fiscale e contributivo operato in corso d'anno e non dovuto. La voce di calcolo di Tipo "Competenza/Trattenute" deve essere impostata con indicazione fi percentuale contributi e Irpef pari a -100.

Il Tipo Retribuzione uguale a Fringe Benefit in Pagina Contributi provvederà, in fase di aggiornamento archivi mensile, ad inserire i valori dei fringe benefit nei Progressivi IRPEF del dipendente, nel campo individuato come "Fringe Benefit Teorico". Questo consentirà alla procedura di poter indicare il corretto valore dei fringe benefit anche in sede di Certificazione Unica 2023.




VIA F.LLI BANDIERA, 2 24048 TREVIOLO (BG) Tel. 035 2657511 Fax 035 2657522





VIA F.LLI BANDIERA, 2 24048 TREVIOLO (BG) TEL. 035 2657511 FAX 035 2657522



Con Messaggio n. 4616/2022 l'INPS ha dettato le istruzioni operative ai fini del recupero della quota di *fringe benefit* erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione. In particolare i datori di lavoro potranno procedere utilizzando la metodologia delle variazioni retributive mensili (denuncia di competenza dicembre 2022), ovvero quella della soluzione *una tantum* previa autorizzazione dell'INPS (denunce di competenza gennaio 2023 e febbraio 2023) o le modalità standard, con i flussi di regolarizzazione, per ciascuna competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del *fringe benefit*.

Gestione fringe benefit. Utilizzo Variabili retributive

Nella denuncia di competenza dicembre 2022 sarà possibile utilizzare la sezione <VarRetributive>, con le variabili retributive riportate di seguito, per ciascuna competenza del 2022, che dovrà essere valorizzata singolarmente in <AnnoMeseVarRetr>, interessata da *fringe benefit*:

- FRIBEN: da utilizzare per la competenza specifica, indicata in <AnnoMeseVarRetr>, in cui c'è un imponibile da abbattere, con riferimento all'importo del *fringe benefit* per la medesima competenza.

 Si ricorda che l'imponibile originario della competenza specifica deve essere maggiore uguale all'importo presente in <ImponibileVarRetr>, altrimenti in fase delle verifiche e dei controlli *ex-post*, l'effetto della variabile per la competenza indicata sarà annullato, ripristinando la denuncia in essere.
- FRBDIM: da utilizzare, eventualmente congiuntamente a FRIBEN, nel caso in cui per la competenza specifica c'è eccedenza massimale. Se l'eccedenza massimale presente per la competenza <AnnoMeseVarRetr>:
 - è maggiore uguale dell'importo del *fringe benefit* per la medesima competenza, va utilizzata esclusivamente tale variabile retributiva, senza utilizzare la variabile FRIBEN, per abbattere l'importo del *fringe benefit*;
 - è minore dell'importo del *fringe benefit* per la medesima competenza, si utilizza tale variabile per annullare l'eccedenza massimale e la variabile FRIBEN per abbattere la parte restante dell'importo del *fringe benefit*, con la considerazione riportata nella nota del punto precedente.
- FRBMAS: da utilizzare per riportare parte dell'eccedenza massimale, presente nelle denunce di competenze successive a quelle interessate dai *fringe benefit*, nell'imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti. Ossia, se viene ridotto l'imponibile di un importo pari a X nelle specifiche competenze interessate, nelle competenze successive, ove presente l'eccedenza massimale, parte di questa, fino a un importo pari a X, dovrà essere riportata nell'imponibile, a partire dalla prima competenza utile. A tale fine, l'Istituto effettuerà verifiche e controlli *ex-post*.

Dove richiesto deve essere valorizzato opportunamente, per la competenza specifica, il contributo in <ContributoVarRetr>.

conti@licon.it



VIA F.LLI BANDIERA, 2 24048 TREVIOLO (BG) TEL. 035 2657511 FAX 035 2657522

Nella denuncia UniEMens di dicembre 2022, a seguito del recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione, si dovrà intervenire manualmente in pagina Dati retributivi, sezione Variazioni Retributive ed inserire, in base alle istruzioni fornite con il Messaggio 4616 del 22/12/2022, per ciascuna competenza del 2022, l'imponibile da abbattere con codice causale FRIBEN. Tuttavia, essendo l'elemento Variazioni Retributive univoco e non ricorsivo (può essere indicato un solo mese) seguendo le indicazioni del Documento Tecnico UniEMens, qualora la variazione sia riferita all'intero anno e non possa essere riferita a singole mensilità, potrà essere attribuita all'ultimo mese denunciato dell'anno. In funzione di questa notazione e in assenza di ulteriori istruzioni da parte dell'Istituto Previdenziale, il periodo di riferimento per il recupero degli imponibili maggiorati del fringe benefit, potrebbe essere quello di novembre 2022 (ultimo denunciato).

Quanto riportato potrebbe non essere validato dall'INPS nell'ipotesi in cui renda l'elemento <VarRetributive> ricorsivo e, quindi, con la possibilità nel singolo mese di dicembre 2022 di conguaglio, di andare a rettificare gli imponibili di tutti i mesi precedenti.

Variazioni retributive			
Anno / Mese:	2022 Novembre 🔍	Inquadramento lavoratore	
Causale:	FRIBEN - Diminuzione imponibile Fri	nge benefit	
Imponibile:	1.500,00	Contributo:	

Gestione fringe benefit. Flussi di variazione massiva d'ufficio

I datori di lavoro che intendono avvalersi della soluzione *una tantum*, prima di procedere alla trasmissione della denuncia relativa al periodo di competenza gennaio 2023 o febbraio 2023, dovranno dichiarare di avvalersi della procedura di recupero tramite cassetto bidirezionale, utilizzando lo specifico oggetto "FRINGE BENEFIT FINO A € 3000", allegando apposita dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro che attesti che quanto esposto nella relativa denuncia retributiva/contributiva (flusso UniEMens), secondo le indicazioni sotto riportate, corrisponde a ciò che è stato erogato a titolo di *fringe benefit*.

Tale dichiarazione comporterà l'automatica generazione di un *ticket* corrispondente al protocollo INPS attestante l'avvenuto invio della comunicazione bidirezionale, il quale dovrà essere esposto nel flusso UniEMens, come specificato di seguito.

Il protocollo viene rilasciato in modo asincrono rispetto all'invio della comunicazione, per cui sarà onere del datore di lavoro attendere il relativo rilascio prima di inviare la denuncia contributiva di competenza gennaio 2023 o febbraio 2023.

Una volta in possesso del *ticket*, i datori di lavoro dovranno valorizzare all'interno di <Denuncialndividuale>, <DatiRetributivi>, per ciascun mese interessato, i seguenti elementi della sezione <InfoAggcausaliContrib>:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore "FRBI", avente il significato di "Recupero Fringe Benefit Art. 12 decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il numero di ticket\protocollo INPS rilasciato dal cassetto previdenziale del contribuente;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese in cui è avvenuta l'erogazione oggetto del recupero;
- nell'elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l'imponibile da detrarre nel mese riferito al fringe benefit;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato 0 (zero), in quanto la contribuzione sarà determinata automaticamente dai processi di gestione contributiva dell'Istituto.

I dati esposti con il codice "FRBI" non avranno valenza né contributiva né retributiva (ai fini della posizione assicurativa) nella denuncia di esposizione (gennaio 2023 - febbraio 2023); tali dati avranno valenza dichiarativa, utili alla creazione delle Regolarizzazioni DM\VIG, necessari per l'individuazione dell'imponibile corretto relativo ai mesi oggetto del recupero.

L'istituto, una volta ricostruita la denuncia mensile contenente i dati sopra esposti, procederà alla generazione automatizzata di flussi regolarizzativi, i quali andranno a modificare, per ogni singolo mese indicato nell'elemento <AnnoMeseRif>, l'imponibile dei lavoratori interessati, solamente se il datore di lavoro per il medesimo lavoratore e per la medesima competenza non abbia già utilizzato le variabili FRIBEN e FRBDIM di cui al punto precedente.

Il nuovo valore sarà uguale all'imponibile presente nella denuncia originaria meno il valore esposto in <BaseRif> del mese di riferimento, sempre se tale differenza risulti positiva (non saranno generati flussi di regolarizzazione nei casi in cui il nuovo imponibile sia negativo). Il nuovo imponibile, così determinato, sarà il valore utile da prendere in considerazione per eventuali future variazioni da parte dei datori di lavoro, sul mese di riferimento. A valle della procedura sopra descritta verrà fornito riscontro tramite il cassetto previdenziale del contribuente con medesimo oggetto della richiesta.

Il credito derivante dai flussi regolarizzativi generati dalla procedura potrà essere fruito con le modalità fornite dall'Istituto con il messaggio n. 5159 del 22 dicembre 2017.

Per uno stesso lavoratore e per una medesima competenza verrà generato automaticamente un solo flusso di regolarizzazione, che prenderà in considerazione i dati presenti negli archivi dell'Istituto al momento dell'elaborazione stessa.

Le istruzioni operative per la corretta compilazione della denuncia UniEMens di competenza di gennaio 2023 o febbraio 2023 saranno pubblicate con la prossima circolare lavoro Gennaio 2023.




VIA F.LLI BANDIERA, 2 24048 TREVIOLO (BG) TEL. 035 2657511 FAX 035 2657522

Buoni benzina

L'articolo 2 del DL n. 21/2022 ha concesso l'esenzione fiscale e contributiva per un ammontare massimo di euro 200 per ogni lavoratore sulla dazione di buoni benzina. Questo importo esente si aggiunge a quello dei fringe benefit e rimane da esso separato, anche in sede di Certificazione fiscale.

Per individuare in modo univoco e separato dagli ordinari benefit, il buono benzina, deve essere utilizzata una voce di calcolo ad hoc, che potrà non essere utilizzata nel caso in cui i buoni carburante di 200 euro siano comunque ricompresi nel limite di esenzione 2022 di 3.000 euro. In quest'ultimo caso potrà essere utilizzata l'ordinaria voce di calcolo dei fringe benefit

Nel caso di raggiungimento dei 3.000 euro di fringe benefit è possibile utilizzare la voce seguente per l'erogazione buoni benzina esenti per un valore massimo di euro 200. Contemporaneamente, nei progressivi Irpef del lavoratore dovrà essere azzerato il relativo importo indicato come Fringe benefit teorico nel periodo anno/mese di riferimento, trattandosi di erogazione non rientrante nel plafond dei 3000 euro.



conti@licon.it



VIA F.LLI BANDIERA, 2 24048 TREVIOLO (BG) TEL. 035 2657511 FAX 035 2657522

Conguaglio Fiscale di Fine Anno

Il conguaglio fiscale di fine anno ha lo scopo di rendere definitive, limitatamente ai redditi erogati nell'ambito del lavoro dipendente, le ritenute d'acconto effettuate nel periodo di paga dal sostituto d'imposta.

Il calcolo del conguaglio

Le modalità di calcolo del conguaglio sono contenute nell'art. 23, comma 3, del DPR 600/1973. Tale articolo stabilisce che il sostituto d'imposta, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data della cessazione, deve effettuare il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti imponibili corrisposti, tenendo conto delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del Tuir) e delle altre detrazioni per particolari redditi (art. 13 Tuir).

A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 commi da 2 a 8 della Legge di Bilancio 2022, che ha modificato le aliquote e gli scaglioni di reddito e i limiti reddituali per poter fruire del cosiddetto Trattamento integrativo del reddito, e dal Decreto Legislativo 230/2021 che, dal 1 marzo 2022, ha introdotto l'Assegno Unico Universale" in sostituzione di tutti gli interventi a sostegno della genitorialità, comprese le detrazioni per figli a carico fino all'età di 21 anni, il conguaglio di fine anno 2022 presenta un grado di complessità maggiore rispetto a quello degli scorsi anni.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 2 del DL n. 21/2022, l'introduzione della possibilità di offrire ai propri dipendenti buoni benzina esenti fino a 200 euro in aggiunta, sulla base di quanto previsto dall'articolo 12 del DL n. 115/2022 modificato dall'articolo 3 del DL n. 176/2022, alla soglia di esenzione da imposte e contributi dei fringe benefit portata a 3.000 euro, obbliga i sostituti d'imposta a verificare la corretta gestione dei fringe benefit, anche restituendo le imposte che sono state mensilmente trattenute ai dipendenti percettori dei benefit inferiori alla nuova soglia.

Principio di cassa allargato

In base all'art. 51 del TUIR, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati viene applicato un criterio di cassa "allargato" in quanto si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui tali redditi si riferiscono (12/01/2023). Il versamento delle ritenute per i redditi corrisposti entro il 12/01/2023, e relativi all'anno 2022, deve avvenire entro il 16/02/2023.

Il termine del 16/02/2023 non vale nell'ipotesi in cui il datore di lavoro eroghi, entro la fine del mese di dicembre, l'acconto per tale mese, mentre corrisponda il saldo entro i primi giorni del mese di gennaio dell'anno successivo. In questo caso occorre effettuare il versamento dell'intera imposta relativa alla retribuzione di dicembre 2022 entro il 16/01/2023.

Per poter operare secondo il principio di cassa allargato, nella sola eventualità che l'azienda non retribuisca nel mese (viceversa il problema non si pone in quanto le retribuzioni sono comunque erogate entro il mese di dicembre) nell'Anagrafica Azienda, Pagina Altre Info deve essere attivato il flag Chiusura Irpef per competenza. In questo modo nell'Elaborazione Crediti/Debiti relativo al mese di dicembre 2022 viene proposto automaticamente come mese di versamento delle ritenute Irpef il mese di febbraio 2023 (in quanto le retribuzioni sono state pagate a gennaio), ma i compensi sono comunque riconducibili ai redditi 2022.

Sostituto d'imposta	Retribuzion nel mese	☑ Chiusura IRPEF per competenza	
	07 Mese inizio conguaglio 730	10 Mese inizio conguaglio 2o acconto	02 Mese inizio acconto comunale

La determinazione dell'imponibile e la verifica delle detrazioni artt. 12 e 13 TUIR

Poiché le detrazioni di imposta di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir sono in gran parte detrazioni "teoriche" commisurate al reddito complessivo del contribuente, in sede di conguaglio di fine anno il sostituto d'imposta deve verificare l'importo del reddito complessivo dallo stesso corrisposto, salvo che il dipendente non comunichi un diverso ed ulteriore reddito, e sulla base di questo procedere al ricalcolo di tali detrazioni in modo da rendere definitiva l'attribuzione delle stesse con riferimento ai redditi di lavoro dipendente corrisposti nel corso del periodo d'imposta.


Il sostituto d'imposta, per determinare il "reddito complessivo" ai fini dell'attribuzione corretta delle detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente spettanti ai titolari di questa tipologia di reddito, deve tenere in considerazione quanto previsto dall'art. 51, co. 2, lett. h) del Tuir, che esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente "le somme trattenute al dipendente per gli oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, co. 1, lett. b) del Tuir". La *ratio* della norma è quella di evitare che il lavoratore debba presentare la dichiarazione dei redditi al solo fine di fruire di oneri deducibili di cui il datore di lavoro è a conoscenza avendo effettuato trattenute per gli stessi. La finalità perseguita dalla disposizione è tesa a ridurre gli adempimenti dichiarativi con evidente vantaggio per i contribuenti e per l'amministrazione




conti@licon.it

finanziaria. Il sostituto quindi deve tenere in considerazione, in quanto oneri deducibili per esempio i contributi dallo stesso versati ai fondi di previdenza complementare, l'assegno di mantenimento direttamente versato per sentenza del giudice al coniuge separato.

Prima di procedere alle operazioni di conguaglio fiscale è opportuno verificare le tabelle Irpef per il 2022, nonché quelle contenenti i valori per l'attribuzione delle detrazioni per lavoro dipendente (altre detrazioni e per carichi di famiglia), oltre al TIR.














Nell'Anagrafica Personale, pagina IRPEF sono inoltre inserite le modalità di conguaglio delle detrazioni, che devono essere verificate, insieme alle informazioni inerenti i familiari a carico, per i quali, in prossimità delle scadenze della Certificazione Unica e modello 770/semplificato, si raccomanda inserire anche i codici fiscali.



Si ricorda che dal marzo 2022 non si applicano più le detrazioni previste dall'articolo 12 del TUIR per figli a carico (v. circolare lavoro 1/2022). L'articolo 10 del D.Lgs. n. 230/2021 prevede l'erogazione diretta dell'Assegno Unico Universale da parte dell'INPS. E' confermato l'impianto normativo delle detrazioni per coniuge a carico, e per altri familiari a carico. Deve essere verificata l'impostazione a N del valore dei mesi detrazioni in corrispondenza di figli a carico a partire dal mese di Marzo (salvo i casi previsti dalla legge).








Per addivenire all'importo complessivo del conguaglio fiscale Irpef.

Nel cedolino di dicembre, la pagina Conguaglio IRPEF mostra il riepilogo del calcolo effettuato dalla procedura per addivenire all'importo complessivo del conguaglio fiscale Irpef.




Nel calcolo del conguaglio fiscale della colonna di destra, nel totale conguaglio imposta, è ricompreso solo ed esclusivamente la somma algebrica dell'imposta lorda detratta delle detrazioni e dell'imposta pagata.

LICUN

Via F.LLI BANDIERA, 2 24048 TREVIOLO (BG) TEL. 035 2657511 FAX 035 2657522

conti@licon.it

Dal **Bottone Detrazioni** è possibile verificare il dettaglio del calcolo delle detrazioni per familiari a carico e per lavoro dipendente, effettuato sulla base delle informazioni tabellari e personali.



Ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. a) del DPR n. 600/1973, i sostituti d'imposta attribuiscono le detrazioni per carichi di famiglia sulla base di una semplice dichiarazione resa dal dipendente, sotto la propria responsabilità, circa le condizioni di spettanza delle detrazioni e con l'impegno a comunicare le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi d'imposta successivi in mancanza di variazioni. Pertanto, in linea di principio, il datore di lavoro non deve effettuare alcuna indagine in merito alla situazione dichiarata dal dipendente e alla percentuale di carico.

Sono considerati familiari a carico fiscalmente:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
- altri familiari, a condizione che siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Tali sono il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, i nonni e le nonne.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono residuali con riferimento ai figli a carico a seguito dell'introduzione dell'Assegno Unico Universale. In particolare le detrazioni per i figli sono applicabili solo per soggetti di età compresa fra 21 e 24 anni.

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e i figli indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

Con riferimento alle detrazioni per coniuge a carico, a seguito dell'approvazione della Legge 20 maggio 2016 n. 76 che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, nella nozione di "coniuge" devono ritenersi inclusi anche i soggetti del medesimo sesso legati da unione civile ("coniugi assimilati")

I familiari possono essere considerati a carico solo se non dispongono di un reddito proprio superiore ai 2.840,51 € al lordo degli oneri deducibili. Per figli di età compresa fra 21 e 24 anni il limite reddituale per essere considerato a carico aumenta a euro 4.000.

Le detrazioni per familiari a carico vanno rapportate ai mesi in cui si verificano le condizioni per le quali spetta l'attribuzione delle stesse.

Per quanto riguarda le detrazioni per i figli a carico le norme stabiliscono, obbligatoriamente, la ripartizione della detrazione nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, tale detrazione spetta interamente al genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. Nei casi di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'art. 12 Tuir stabilisce che, in mancanza di accordo, la detrazione spetta interamente al genitore affidatario. Se l'affidamento è congiunto la detrazione spetta, sempre in mancanza di accordo, nella misura del 50% a ciascuno dei genitori.




VIA F.LLI BANDIERA, 2 24048 TREVIOLO (BG) TEL. 035 2657511 FAX 035 2657522

Detrazione per famiglie numerose

L'art. 1, co. 15, lett. A) legge n. 244/2007 ha previsto, in favore dei genitori un'ulteriore detrazione di € 1.200,00 in presenza di almeno 4 figli a carico. La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e, nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete per intero a quest'ultimo per l'intero importo. I criteri di ripartizione indicati dalla norma non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi fra i genitori.

<u>La detrazione è stata abrogata a partire dal marzo 2022 e pertanto per il periodo d'imposta 2022 potrà essere applicata solo per i mesi di gennaio e febbraio.</u>

Nel cedolino dei dipendenti che fruiscono di tale particolare detrazione deve essere utilizzata la voce di calcolo inserita in gestione Voci di calcolo comuni nel campo del credito nuclei 4 figli per l'anno corrente.



In caso di applicazione del credito d'imposta per i mesi successivi al febbraio 2022 dovrà essere recuperato l'importo erogato in eccesso.



VIA F.LLI BANDIERA, 2 24048 TREVIOLO (BG) TEL. 035 2657511 FAX 035 2657522

Credito imposta su redditi di lavoro dipendente estero

Il nostro ordinamento fiscale prevede l'applicazione di un credito di imposta sui **redditi di fonte estera** imponibili in Italia al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione del reddito.

Il **credito di imposta** per imposte assolte all'estero, di cui all'articolo 165 del TUIR, costituisce il correttivo previsto dal legislatore al fine di attenuare la doppia imposizione che deriva dall'applicazione del c.d. "world-wide principle". Principio secondo il quale un lavoratore fiscalmente residente in Italia è ivi assoggettato a tassazione per i redditi ovunque prodotti.

Il comma 4 dell'articolo 165 del TUIR prevede che la detrazione per il **credito di imposta** deve essere calcolata nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della presentazione della dichiarazione stessa. Il riconoscimento del credito di imposta è quindi subordinato al carattere di **definitività delle imposte estere**, intendendo per tali quelle non più ripetibili. Non sono considerate imposte definitive e quindi non sono detraibili le imposte versate in acconto o per le quali sia previsto un conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale. Le imposte versate in acconto, possono comunque essere portate in detrazione dall'imposta dovuta in Italia, al netto della quota rimborsabile. Sempreché tale rimborso sia già stato richiesto all'amministrazione estera prima di effettuare la dichiarazione in Italia.

Ai fini della fruizione del credito di imposta, il sostituto di imposta (se il recupero del credito avviene nel conguaglio) o il dipendente (se il recupero del credito avviene in dichiarazione) deve provvedere alla raccolta della seguente **documentazione** probatoria di supporto:

- 1. Copia della dichiarazione dei redditi presentata nello Stato estero;
- 2. Eventuale richiesta di rimborso delle imposte pagate all'estero, qualora non sia inserita nella stessa dichiarazione;
- 3. Le ricevute o le distinte attestanti il versamento delle imposte pagate all'estero;
- 4. La **certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta** nel caso in cui il trattamento economico corrisposto al lavoratore venga corrisposto per il tramite di una società locale.

Tutta la documentazione da cui risulti l'ammontare del reddito prodotto e le certificazioni in originale delle imposte pagate nello Stato estero accompagnate da una traduzione giurata (se in lingua diversa da quella inglese, francese, spagnola o tedesca). La documentazione deve essere conservata a cura del contribuente per poterla esibire agli uffici verificatori in caso di controlli. I termini sono quelli previsti per l'accertamento sulla dichiarazione dei redditi, ovvero il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Per i **lavoratori dipendenti** l'articolo 23, comma 3, del DPR n 600/73 prevede che il recupero delle imposte pagate all'estero possa avvenire ad opera del sostituto d'imposta, in sede di **conguaglio**. In questo modo si evita al lavoratore l'onere di dover presentare, al solo fine di recupero del credito d'imposta in parola, la dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi PF).

In questo caso il dipendente deve fornire al sostituto, entro il termine utile per le operazioni di conguaglio, la documentazione dalla quale risulti la definitività dell'**imposta pagata** all'estero. Il sostituto effettua il calcolo del credito di imposta per i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero tenendo conto del reddito complessivo del sostituito, compresi, quindi, eventuali redditi che ha provveduto a conguagliare.

In caso di **redditi prodotti all'estero** che concorrono a formare il **reddito complessivo**, le relative **imposte estere** sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al **rapporto** fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo, che costituisce il "**rapporto di detraibilità**" di cui all' articolo 165, comma 1, TUIR. Il "**rapporto di detraibilità**", esprime la misura massima di credito utilizzabile dal dipendente, rappresentato dalla quota parte di imposta lorda italiana afferente il rapporto tra reddito estero (ossia, il reddito riferibile all'attività prestata nello Stato estero e tassato in Italia sulla base della retribuzione convenzionale) ed il reddito complessivo del dipendente tassato in Italia nell'anno di riferimento. Naturalmente, nel reddito complessivo confluisce il reddito estero stesso.

La formula del rapporto di detraibilità è la seguente:

$$Rapporto\ di\ detrabilit\`{\bf a} = \frac{reddito\ estero}{reddito\ complessivo}*imposta\ lorda\ italiana$$

Il comma 10 dell'articolo 165 del TUIR prevede che se il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera deve essere ridotta in misura corrispondente.

Vi è un secondo limite da prendere in considerazione ai fini della determinazione del credito di imposta spettante al lavoratore quando il reddito di lavoro dipendente estero è determinato su base **convenzionale**. L'applicazione delle **retribuzioni**

conti@licon.it



VIA F.LLI BANDIERA, 2 24048 TREVIOLO (BG) TEL. 035 2657511 FAX 035 2657522

convenzionali (articolo 51, comma 8-bis TUIR) al lavoratore dipendente in distacco all'estero, determina una rideterminazione del credito. Tale credito, infatti, è ridotto in percentuale alla quota di reddito estero imponibile in Italia.

L'Agenzia delle entrate, con la **Risoluzione n. 48/E/2013**, ha fornito alcuni chiarimenti ai fini della corretta applicazione dell'articolo 165, comma 10. In particolare l'imposta estera deve essere ridotta in base al **rapporto** tra la retribuzione convenzionale e il reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero, ma determinato (teoricamente), sulla base delle regole della determinazione analitica secondo l'articolo 51, commi da 1 a 8.

La nuova formula di riferimento da utilizzare per il calcolo del **credito di imposta**, secondo le indicazioni dell'Agenzia, diventa:

 $FTC = \frac{Reddito\ estero\ convenzionale\ ex\ art.51\ co.8-bis\ Tuir}{Reddito\ estero\ teorico\ tassato\ in\ via\ ordinaria}* imposte\ estere\ a\ titolo\ definitivo$

Ultimo limite da prendere in considerazione ai fini del recupero delle imposte sui redditi prodotti all'estero è la capienza dell'imposta netta scaturente dalle operazioni di conguaglio fiscale. Non è ammesso il rimborso di somme oltre il limite delle imposte da pagare in Italia.

Per il recupero del credito d'imposta sui redditi esteri, nella Gestione Anagrafiche- Personale – Progressivi Redditi esteri, prima di procedere con l'elaborazione del cedolino di conguaglio, è necessario inserire, per ciascuno stato estero dove questi ultimi sono maturati, l'imposta effettivamente pagata all'estero, con separata indicazione del codice Stato Estero e della Data inizio e Data Fine della prestazione lavorativa estera.





Se in corso d'anno sono state utilizzate, per i periodi di lavoro prestati all'estero, le retribuzioni convenzionali, ovvero sono stati annullati gli imponibili fiscali italiani tramite l'inserimento nel cedolino della voce di calcolo EST.01 "Recupero reddito ordinario per estero" e sostituiti con la retribuzione convenzionale con la voce di calcolo EST.02 "Reddito convenzionale estero", i valori imponibili fiscali per questi mesi risulteranno quelli convenzionali in quanto memorizzati nella gestione Anagrafiche-Personale – Progressivi Irpef, in sede di aggiornamento mensile progressivi fiscali.

LICUN

VIA F.LLI BANDIERA, 2 24048 TREVIOLO (BG) TEL. 035 2657511 FAX 035 2657522

conti@licon.it








VIA F.LLI BANDIERA, 2 24048 TREVIOLO (BG) TEL. 035 2657511 FAX 035 2657522

In presenza di Progressivi redditi esteri, nel **Libro Unico del Lavoro, Gestione Retribuzioni** è stata quindi inserita una nuova pagina denominata **Estero** dove vengono riepilogati i calcoli dell'eventuale Credito d'imposta estera, dopo aver effettuato le verifiche sui massimali previsti dalla normativa, ovvero:

- 1) Rapporto di detraibilità
- 2) Retribuzioni convenzionali
- 3) Imposta netta

La Pagina Estero fornisce quindi indicazione circa il credito d'imposta per imposte pagate all'estero come risultato finale dell'applicazione dei massimali di cui sopra. Tale credito, oltre ad essere memorizzato nei progressivi Redditi Esteri, sarà altresì riportato nei Progressivi Irpef anche al fine della puntuale Certificazione di tali crediti.





VIA F.LLI BANDIERA, 2 24048 TREVIOLO (BG) TEL. 035 2657511 FAX 035 2657522

Trattamento Integrativo


Il Decreto Legge n. 3/2020 ha introdotto, dal 1 luglio 2020, il Trattamento Integrativo della Retribuzione pari a **euro 1.200** per l'anno 2022.

Il Trattamento Integrativo spetta previa verifica delle seguenti condizioni:

- Sussistenza di un'imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro dipendente
- Importo del reddito complessivo inferiore a euro 15.000

In merito alla condizione di spettanza inerente la capienza dell'imposta lorda rispetto alle detrazioni, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato, deve essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria. Ai fini della seconda condizione, ovvero l'importo complessivo del reddito, quest'ultimo deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze e al lordo dei redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti.

Nell'Anagrafica dipendente, pagina Irpef, verificare l'impostazione del campo TIR / Ulteriore Detrazione DL 3/2020. Le operazioni di conguaglio saranno effettuate in funzione della scelta operata.



Nel cedolino di conguaglio, la pagina Conguagli mostra il riepilogo del calcolo effettuato dalla procedura per addivenire al Trattamento Integrativo spettante. Nell'esempio riportato sotto, a fronte di una applicazione parziale del TIR in corso d'anno, viene riconosciuta la differenza del TIR spettante per un importo totale di euro 1.200,00.





VIA F.LLI BANDIERA, 2 24048 TREVIOLO (BG) TEL. 035 2657511 FAX 035 2657522

Conguaglio TIR

L'erogazione del Trattamento Integrativo della Retribuzione è riconosciuta in corso d'anno dal sostituto d'imposta senza attendere alcuna esplicita adesione da parte dei lavoratori, al solo verificarsi delle condizioni di spettanza previste dalla norma, anche se valutate solo in base ai dati reddituali a disposizione, e fatta salva l'espressa rinuncia sottoscritta dai sostituiti.


Il Trattamento Integrativo va rapportato al periodo di lavoro.

In sede di conguaglio di fine anno, il datore di lavoro è tenuto a recuperare l'importo di Trattamento Integrativo erogato eventualmente non spettante, sulla base del reddito così come risultante dalle operazioni fiscali finali e dalle eventuali comunicazioni del lavoratore.

Il recupero di questa differenza può avvenire in unica soluzione se di importo inferiore a euro 60 o in otto rate, a partire dalla retribuzione di conguaglio, se di importo superiore. E' evidente che il recupero rateizzato del Trattamento Integrativo non potrà avvenire in caso di conguaglio di fine rapporto, per la mancanza delle retribuzioni future.

Conguaglio a credito

Nell'esempio seguente il conguaglio riporta un'erogazione di TIR pari a euro 500,00, che incide direttamente sul netto del cedolino.



Conguaglio a debito


United Se il recupero TIR supera in valore i 60 euro, il dipendente subirà un prelievo pari a 1/8 del saldo. Nell'esempio di seguito, a fronte di un conguaglio con recupero TIR di euro 178,00, il dipendente subirà un prelievo immediato, nel cedolino di dicembre, di euro 22,25 (pari a 178,00/8). I rimanenti 7/8 di euro 178,00 saranno oggetto di rateazione da gennaio a luglio 2023.








Nel corpo del cedolino sono inserite in automatico le voci di calcolo presenti nelle voci comuni che descrivono il conguaglio Trattamento Integrativo a debito (TIR.01 descrittiva) e il recupero mensile della quota TIR 178,00/8 = 22,25 €.




In fase di aggiornamento archivi nei Progressivi Irpef di dicembre 2022, la procedura memorizza il valore del dovuto TIR di euro 178,00 e quello della prima rata delle otto previste di euro 22,25.







Per evitare la rateazione della trattenuta del Trattamento Integrativo, è possibile inserire nel cedolino di dicembre la voce di calcolo TIR.03 che, per differenza con la voce TIR.02, va a recuperare l'intero importo.



Se le operazioni di conguaglio a debito del Trattamento Integrativo non possono essere effettuate per incapienza della retribuzione, l'importo residuo deve essere comunicato al lavoratore che, autonomamente, deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo.


Premi di produttività

La tassazione sostitutiva all'Irpef e alle addizionali regionali e comunali all'Irpef sui premi di produttività è ammessa al ricorrere delle seguenti condizioni:

- l'importo del prelievo fiscale sostitutivo non deve superare 3.000 euro;
- l'erogazione spetta solo ai lavoratori che nell'anno precedente non abbiano percepito redditi da lavoro dipendente superiori a 80.000 euro;
- l'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere effettuata su emolumenti che trovano la loro disciplina in una specifica contrattazione collettiva, la quale deve specificare quali sono gli obiettivi in termini di incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza che danno titolo alla percezione di somme soggette a prelievo sostitutivo (l'incremento deve essere misurabile).

Al ricorrere di queste condizioni gli importi delle somme erogate sano sottratte al prelievo fiscale ordinario e assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 10%.

Per l'identificazione dei premi di produttività si deve utilizzare il flag "Emolumento di produttività" presente nelle Voci di Calcolo.




L'importo di queste voci, in sede di aggiornamento archivi fiscali mensile, viene memorizzato nei **Progressivi Irpef** nei campi "Imp. Teorico produttività" e "Imp. Applicato produttività".


LICUN

VIA F.LLI BANDIERA, 2 24048 TREVIOLO (BG) TEL. 035 2657511 FAX 035 2657522

conti@licon.it



Prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno è possibile rettificare la natura degli importi portati in corso d'anno a tassazione sostitutiva, perché ritenuti erroneamente premi di produttività, in importi soggetti a tassazione ordinaria. E' altresì consentita l'operazione inversa di modificare la tassazione di taluni importi che in corso d'anno hanno subito il prelievo fiscale ordinario per portarli in sede di conguaglio a tassazione sostitutiva. E' attivabile a questo scopo la "Manutenzione emolumenti di produttività" attivabile dal Menù Gestione Mensili – Servizi. Tale manutenzione deve naturalmente essere preceduta dalla rettifica del flag "Emolumento di produttività" presente nelle Voci di Calcolo utilizzate in corso d'anno.



Oneri detraibili e deducibili

L'art 23, comma 3, del DPR 600/1973 stabilisce che, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, i sostituti d'imposta devono attribuire anche le detrazioni d'imposta eventualmente spettanti ai sensi dell'art. 15 del TUIR per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute sulla busta paga. L'attribuzione delle detrazioni può, quindi, essere effettuata solo in occasione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto senza alcuna richiesta del dipendente.

Limitatamente alle spese mediche ed ai premi per le assicurazioni sulla vita e sugli infortuni l'attribuzione della detrazione d'imposta spetta in automatico anche per le erogazioni effettuate in conformità ai contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali. Anche in tale caso, l'attribuzione della detrazione da parte del datore di lavoro prescinde dalla richiesta del dipendente.

Con riferimento agli oneri deducibili e detraibili sostenuti direttamente dal lavoratore dipendente, la circolare del Ministero delle finanze nr. 326/E del 23 Dicembre 1997 ha chiarito che il sostituto può comunque acconsentire a tener conto di detrazioni per oneri non sostenuti con il suo intervento, ovviamente dietro richiesta del sostituito. In tale caso, il datore di lavoro dovrà tenere conto dei limiti di deducibilità e detraibilità previsti dalle norme di riferimento.


Evidentemente, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro acconsenta a considerare nel conguaglio anche gli oneri deducibili direttamente sostenuti dal dipendente, la formula per la verifica della quota di deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, deve essere utilizzata considerando tali oneri.

Per applicare le detrazioni in commento si devono gestire gli Oneri nel menù Anagrafiche - Personale prima dell'elaborazione del cedolino di conguaglio. Esistono tre pagine diverse. Quella relative agli oneri detraibili al 19%, quella relativa





ad altri oneri detraibili e quella relativa agli oneri deducibili. Per quanto riguarda queste informazioni, è utile ricordare che devono essere gestite solo se non rientrano tra le somme e i valori che sono transitati nel cedolino tramite il datore di lavoro.



conti@licon.it



VIA F.LLI BANDIERA, 2 24048 TREVIOLO (BG) TEL. 035 2657511 FAX 035 2657522

Contributi previdenziali volontariamente versati

Ai sensi dell'art.10, lett. e) del TUIR i contributi facoltativi versati all'ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (riscatto di laurea, prosecuzione volontaria per la ricongiunzione) sono integralmente deducibili dal reddito del contribuente.

Nell'ipotesi in cui, nel 2022, il dipendente abbia versato direttamente tali contributi e chieda al datore di lavoro di tenerne conto nel conguaglio, quest'ultimo deve farsi rilasciare la ricevuta del versamento. Nella diversa ipotesi in cui il datore di lavoro abbia direttamente trattenuto l'importo di tali contributi dalla busta paga e abbia provveduto al versamento all'ente previdenziale, a seguito di quanto stabilito nell'art. 51, comma 2, lett. h) del TUIR tale importo è interamente escluso dal reddito di lavoro dipendente.

Contributo versato ai fondi di previdenza complementare

Il D.Lgs. 47/2000 ha soppresso, a decorrere dal 1°gennaio 2001, la disposizione che stabiliva la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi versati alle forme di previdenza complementare. Pertanto, dal 1° gennaio 2001 i contributi per previdenza complementare a carico del datore di lavoro costituiscono reddito per il lavoratore. Tuttavia ai sensi dell'art. 10, comma 1, e-bis) del TUIR, i contributi (a carico azienda e a carico del dipendente) per un titolare di reddito di lavoro dipendente sono deducibili entro il limite di 5.164,57 €.

Nell'Area Paghe sono inseriti come Oneri deducibili i valori versati dall'azienda alla previdenza complementare e memorizzati mensilmente nei Progressivi Irpef, dopo aver provveduto alla verifica della capienza delle somme destinate alla Previdenza Complementare dal dipendente e dall'azienda.

Previdenza complementare	
Quota C/Azienda:	20,00
Quota C/Dipendente:	20,00
Quota TFR:	142,00
Totale:	182,00

Contributo di assistenza sanitaria

L'articolo 51 comma 2 lett. a) Tuir stabilisce che i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a € 3.615,20.

Il contributo versato non concorre a formare reddito fino alla soglia di € 3.615,20 e sono, ai sensi dell'art. 15, co.1, lett. c) del Tuir, detraibili dal reddito, nella misura del 19% della parte eccedente € 129,11 le spese mediche eventualmente rimaste a carico dell'assistito ovvero anche la quota delle spese mediche rimborsate corrispondente alla quota di contributi versati eccedenti i 3.615,20 euro e quindi non deducibili.

Nella diversa ipotesi di casse sanitarie che non si siano adeguate al vincolo delle prestazioni, i contributi versati alle stesse non possono usufruire della deduzione e conseguentemente tutte le spese mediche sostenute oltre la soglia dei 129,11 euro godranno della detrazione del 19%.

In particolare il Fasi (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti) e le principali casse sanitarie a cui fanno riferimento gli accordi collettivi risultano iscritte all'Anagrafe dei Fondi. In caso di dubbio i sostituti d'imposta potranno farsi rilasciare specifica certificazione dalla Cassa sanitaria a cui aderiscono.

Verificare la presenza del flag "Fine esclusivamente assistenziale" nella Gestione Enti per quei soggetti che hanno dichiarato il rispetto del vincolo.



VIA F.LLI BANDIERA, 2 24048 TREVIOLO (BG) TEL. 035 2657511 FAX 035 2657522



Operazioni di conguaglio fiscale

Il sostituto d'imposta, nelle operazioni di conguaglio, dovrà operare secondo le modalità indicate di seguito:

- determinare l'ammontare delle somme e valori percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta e corrisposti non solo dal sostituto che effettua il conguaglio, ma anche, eventualmente, per precedenti rapporti intrattenuti con altri sostituti:
- sottrarre l'ammontare degli oneri deducibili trattenuti direttamente e di quelli che accetta di conguagliare;
- □ calcolare l'imposta lorda dovuta, applicando le aliquote progressive degli scaglioni di reddito in vigore dal 1/1/2022;
- ☐ riconoscere le detrazioni previste dagli articoli 12 e 13 del TUIR.

Dal confronto algebrico tra imposta netta complessivamente dovuta dal sostituito e la somma delle ritenute fiscali già operate nei vari periodi di corresponsione del compenso, possono derivare due situazioni di conguaglio tra loro alternative:


- conguaglio a debito, quando si determina per il dipendente un ulteriore debito di imposta che viene trattenuto e versato da parte del sostituto d'imposta datore di lavoro;
- conguaglio a credito, nel caso in cui il totale delle ritenute operate nel corso dell'anno superi l'imposta netta complessivamente dovuta; in tale caso il sostituto d'imposta provvederà a rimborsare al sostituito l'imposta trattenuta in eccedenza.

Richiesta applicazione aliquota più elevata

Con risoluzione n. 199/E del 30 novembre 2001, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità, già riconosciuta nella circolare n. 326/E/1997, che il sostituto d'imposta, su richiesta del sostituito, effettui una ritenuta con un'aliquota superiore rispetto a quella dovuta.

Tale procedura permette di evitare il pagamento di imposte troppo elevate al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Dalla richiesta, da parte del sostituito, dell'applicazione dell'aliquota superiore rispetto a quella dovuta, consegue l'effettuazione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto da parte del sostituto d'imposta senza restituzione del credito che deriverebbe dall'applicazione, sul reddito corrisposto, degli scaglioni annui di reddito previsti dall'art. 11 Tuir rispetto alla maggiore tassazione effettuata in corso d'anno a seguito della richiesta del dipendente. Tale comportamento va evidenziato anche nella Certificazione Unica.

Nella pagina Irpef dell'Anagrafica dipendente impostare il flag 'Applicazione maggiore ritenuta', impostando anche il relativo scaglione percentuale.





VIA F.LLI BANDIERA, 2 24048 TREVIOLO (BG) Tel. 035 2657511 FAX 035 2657522

Conguaglio incapiente

Nell'ipotesi in cui, entro il 28 febbraio dell'anno successivo quello per il quale viene fatto il conguaglio, le retribuzioni siano insufficienti a subire il prelievo corrispondente al debito di fine anno, l'articolo 23, comma 3, del DPR 600/73 permette al dipendente di scegliere tra versare al sostituto l'importo delle ritenute ancora dovute ovvero autorizzarlo ad effettuare il prelievo dell'eccedenza d'imposta dovuta dalle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio 2023. In entrambe le ipotesi, la scelta del dipendente deve essere fatta per iscritto e, nel caso in cui venga effettuato il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio 2023, sugli importi di cui è differito il pagamento (a decorrere dalle retribuzioni corrisposte nel mese di marzo) si applica l'interesse in ragione dello 0,5% mensile, da trattenere e versare nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce.

Nell'ipotesi opposta in cui, viceversa, il conguaglio del dipendente risulta a credito, il sostituto d'imposta è tenuto a restituire in ogni caso l'importo delle ritenute operate in misura maggiore sulle somme complessivamente corrisposte. All'atto della restituzione si origina un credito del sostituto d'imposta nei confronti dell'erario pari all'importo delle restituzioni fatte ai dipendenti. Nel modello F24 tale credito sarà recuperato con la modalità prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2014, utilizzandolo nel modello F24 con il codice "1627".


Conguaglio riepilogativo annuale

L'art. 23, comma 4, del DPR 600/1973 permette al dipendente di richiedere al datore di lavoro di tenere conto, in occasione del conguaglio di fine anno, dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel corso di precedenti rapporti di lavoro.

La richiesta al nuovo datore di lavoro avviene mediante la consegna della certificazione unica (mod. CU) concernente i redditi di lavoro dipendente assimilati erogati da altri soggetti ovvero dichiarazione sostitutiva se il soggetto erogatore non è sostituto d'imposta. In occasione della consegna di tale certificazione, il sostituito comunica al sostituto d'imposta se, in ipotesi di incapienza della retribuzione rispetto alle ritenute complessive, intenda corrispondergli l'importo mancante ovvero se l'autorizza ad effettuare il prelievo sulle retribuzioni successive.

Con riferimento al conguaglio riepilogativo applicato in ipotesi di più rapporti di lavoro contestuali (es. due part-time) si rileva la mancanza di riferimenti normativi in proposito, anche se la tendenza dell'Amministrazione Finanziaria è quella di riconoscere tale possibilità.

Nell'Area Paghe si devono gestire i Progressivi Lavoro Precedente, inserendo periodi, imponibili, imposta lorda e netta, con eventuali addizionali regionali e comunali e Trattamenti Integrativi della retribuzione se erogati.



conti@licon.it



VIA F.LLI BANDIERA, 2 24048 TREVIOLO (BG) TEL. 035 2657511 FAX 035 2657522

L'art.51 del TUIR, come già ricordato per i conguagli contributivi, prevede, per particolari erogazioni in natura e liberalità, limiti di esenzione che il sostituto d'imposta deve considerare in sede di conguaglio di fine anno. Pertanto, in caso di conguaglio riepilogativo, il sostituto d'imposta deve tener conto anche dell'ammontare di tali erogazioni concesse al dipendente dagli altri datori di lavoro così come risultano dalle certificazioni o attestazioni da questi ultimi rilasciati.

Conguaglio doppio rapporto

Se il medesimo lavoratore ha avuto un doppio rapporto di lavoro con l'azienda, il conguaglio che il datore di lavoro deve effettuare è necessariamente riepilogativo di entrambe i rapporti, e deve tener conto di tutte le somme che sono state erogate e delle imposte che sono state trattenute e versate indipendentemente dal rapporto di lavoro. Ci sarà un solo conguaglio, così come una sola Certificazione Unica e dichiarazione 770 del sostituto.

Per poter effettuare il conguaglio è quindi necessario inserire nei Progressivi Lavori Precedenti del secondo rapporto le somme e i valori relativi al primo rapporto.

Conguaglio Addizionali all'Irpef

Le operazioni di conguaglio di fine anno richiedono che, in tale sede, il sostituto consideri anche l'addizionale regionale e l'addizionale comunale all'Irpef.

Per i tributi addizionale all'Irpef regionale e comunale la data di riferimento del domicilio fiscale si riferisce al 1 gennaio dell'anno.

La rimodulazione degli scaglioni IRPEF effettuata a partire dal 1 gennaio 2022 ha comportato un adeguamento da parte degli enti territoriali che hanno deliberato aliquote differenziate in funzione degli scaglioni IRPEF. Per i Comuni la modifica avrebbe dovuto intervenire entro il 31 marzo 2022 o in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. Allo stesso modo anche le regioni e le province autonome, ai sensi della Risoluzione n. 2 del 1 febbraio 2022 del dipartimento delle finanze, avrebbero dovuto caricare modificare le proprie aliquote di riferimento in aderenza a quelle nazionali.

Addizionali Comunali

L'articolo 1, comma 11 del DI n. 138/2011 prevede la facoltà per i Comuni di stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate sulla base degli scaglioni di reddito nazionali, nel rispetto del principio di progressività. Per ogni scaglione deve essere prevista un'aliquota propria che si incrementa all'aumentare delle fasce di reddito.

La Legge n. 148/2011 ha stabilito che, in presenza di aliquota unica, le soglie di esenzione possono essere introdotte dai Comuni unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali al di sotto dei quali l'addizionale non è dovuta mentre, viceversa, l'addizionale si applicherà sull'intero reddito complessivo al superamento della soglia.

Prima di iniziare ad effettuare le operazioni di conguaglio è necessario aggiornare i dati delle addizionali comunali utilizzando la procedura di Import sotto descritta, che consente l'aggiornamento dei valori secondo il file predisposto dall'Amministrazione Finanziaria il 20 dicembre 2022.

E' necessario effettuare manualmente la verifica delle soglie di esenzione pubblicate sul sito ufficiale del ministero http://www.finanze.it.

Per procedere all'import delle addizionali è necessario seguire le consuete modalità:

- 1) Installare la nuova versione di UNO Rel. 33.16
- 2) Da Menù **Utility Import Tabelle** selezionare il flag **'Addizionali Comunali (Excel)'**;
- 3) Selezionare l'opzione Sovrascrivi a parità di codice;
- 4) Confermare con il comando F10 Salva.

Attenzione: per la buona riuscita delle operazioni di import Addizionali Comunali è necessario avere in licenza Microsoft Excel sul pc dal quale si effettua l'import.



VIA F.LLI BANDIERA, 2 24048 TREVIOLO (BG) Tel. 035 2657511 FAX 035 2657522

Import Tabelle		
ARCHIVI FISSI Regioni Province Comuni Cittadinanza Codici DM10 Elementi codici UniEMens Tabella assunzione / cessazione Eventi Qualifiche professionali Indennità Malattia c/INPS Indennità Malattia c/INPS Indennità Infortunio c/INAIL Minimali Massimali INPS Minimali Massimali INAIL Codici Cassa Edile	Codici tributo F24 Codici versamento F24 Indici ISTAT IRPEF / Detrazioni Addizionali Regionali Addizionali Comunali (Excel) Tipo contribuzione Rapporti collaboratori Attività collaboratori Assicurazione collaboratori Codici sindacali/Contratti RS/Federazioni RS Tassi Silicosi / Asbestosi Codici retrib. parz. esenti INAIL Massimali C.I.G. / Solidarietà Voci / Massimali congedo straord. Tabelle ANF Nazionalità Cassa Edile	ARCHIVI VARIABILI Enti Pubblici Centri Assistenza Fiscale Sindacati Contributi Sociali Contratti Collettivi Qualifiche Voci di calcolo Voci di calcolo Assistenza Fiscale Voci di calcolo C.I.G. / Solidarietà
☐ Mansioni Cassa Edile ☑ Sovrascrivi informazioni a parità di c	odice	Seleziona Tutto Deseleziona Tutto

Operativamente, le addizionali regionali e comunali sono determinate all'atto delle operazioni di conguaglio e sono trattenute con criteri diversi a seconda della tipologia di conguaglio effettuato, di fine anno o di fine rapporto.

Nell'ipotesi di conguaglio di fine anno, l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 446/97, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera r) del D.Lgs. n. 506/99, prevede che l'importo di addizionale regionale risultante dalle operazioni di conguaglio venga trattenuto in un numero massimo di 11 quote di pari importo, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate e, comunque, non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. La disposizione non prevede l'applicazione di interessi sulle somme rateizzate.

L'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 360/1998 prevede che, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente, sia determinato l'acconto dell'addizionale comunale dovuta e che il relativo importo venga trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale comunale viene determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.

Pertanto i sostituti d'imposta nel corso del 2022 hanno dovuto trattenere l'addizionale comunale dovuta per il 2021 nonché l'acconto per il 2022. L'acconto dell'addizionale comunale dovuta per il 2022 è stato determinato dai sostituti d'imposta utilizzando l'aliquota fissata dal comune in cui il dipendente aveva il domicilio fiscale al 1 gennaio 2022.

Per la determinazione del saldo delle addizionali regionale e comunale vengono assunte le aliquote della regione e del comune nei quale il dipendente ha il proprio domicilio fiscale al 1/1/2022. Dalla procedura vengono quindi prelevati i codici della Regione di residenza e del Comune di residenza al 1/1 dell'anno corrente (Pagina Irpef 2022 - Anagrafica dipendente).








Il domicilio fiscale del 01/01 anno corrente, in sede di passaggio anno, non viene prelevato dal domicilio fiscale al 01/01 anno corrente della Pagina Irpef, ma vengono in considerazione Comune e Regione presenti in pagina Generale – Anagrafica dipendente, che diventeranno il comune e la regione al 01/01 dell'anno corrente. Comune e regione riferibili al domicilio fiscale del 01/01 anno precedente sono invece prelevati dall'informazione di domicilio fiscale 01/01 anno corrente della Pagina Irpef dell'anno precedente.




Ai fini dell'applicazione di tale imposta, nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente, il sostituto d'imposta deve comprendere nel calcolo gli eventuali altri redditi corrisposti da altri soggetti che il sostituito abbia chiesto di conguagliare e, per i quali, sia, eventualmente, già stata applicata l'addizionale regionale in sede di conguaglio in corso d'anno. Evidentemente, in tale caso, il sostituto d'imposta dovrà tenere conto dell'addizionale regionale già trattenuta in occasione del conguaglio in corso d'anno.

dicembre 2022 nei campi addizionali viene memorizzato nei <u>progressivi Irpef del dipendente relativamente al mese di dicembre 2022</u> nei campi addizionali regionali e comunali dovute anno corrente. In tale mese sono inserite anche le quote di rateizzazione, che l'utente può liberamente decidere di cambiare rispetto al valore di default contenuto nella Tabella IRPEF anno 2022.








Il valore dell'acconto della comunale viene viceversa inserito nei <u>Progressivi Irpef dell'anno 2023</u> nel mese di febbraio o di marzo (in funzione del principio di cassa o di competenza aziendale di cui all'anagrafica azienda) utilizzando le stessa aliquota deliberata dal comune l'anno precedente.



L'elenco dei comuni collegati ai singoli dipendenti è disponibile elaborando la stampa 'Codici Comuni/Regioni per conguaglio' presente nel menù Anagrafiche – Personale – Stampe.



LICON SOFTWARE spa

conti@licon.it



VIA F.LLI BANDIERA, 2 24048 TREVIOLO (BG) TEL. 035 2657511 FAX 035 2657522

La stampa consente la verifica, anche per ciascun dipendente, del comune associato, del tipo di prelievo fiscale (aliquota fissa o per scaglioni) e della presenza eventuale di soglie di esenzione che siano ricollegabili a situazioni soggettive del contribuente (es. soglia di esenzione riconducibile all'età anagrafica del dipendente).

Per i comuni con soglie di esenzione riconducibili a situazioni soggettive del contribuente, la stampa evidenziata, tramite un asterisco in concomitanza con il nominativo, la necessità di dover effettuare una specifica ricerca sul sito istituzionale del Ministero (www.finanze.gov.it) per capire se applicare o meno l'esenzione.

Particolare attenzione deve essere riservata a quei comuni che sono stati oggetto di fusione in corso d'anno, per i quali le aliquote fiscali risultano diversificate in funzione del comune di provenienza del contribuente.



CODICI COMUNI/REGIONI PER CONGUAGLIO

Pag.	
------	--

Anno:2022						
Comune	%	Esenzione	Regione	%	Dip.	Cognome Nome
A794 Bergamo			10 Lombardia	Х	0000002	ALBERTONI FRANCESCO
M0 67 Vipiten o			03 Bolzano	X	0000003	BETTONI MARCO
1951 Stezzano	0,800	15.000,00	10 Lombardia	X	0000004	STEFANIA BURANELLO
C894 Cologno al Serio			10 Lombardia	X	0000005	VERDI MARIA
1951 Stezzano	0,800	15.000,00	10 Lombardia	X	0000006	PIAZZALUNGA MARCELLO
B140			10 Lombardia	X	0000010	LODA FRANCESCO
D221 Curno			10 Lombardia	X	0000035	COLOMBANI CARLA
A794 Bergamo			10 Lombardia	X	0000054	CATTANEO PAOLA



VIA F.LLI BANDIERA, 2 24048 TREVIOLO (BG) TEL. 035 2657511 FAX 035 2657522

Conguaglio per i collaboratori coordinati e continuativi

Le particolari modalità di corresponsione dei compensi ai titolari di redditi di collaborazione coordinata e continuativa (redditi assimilati al lavoro dipendente) possono avere comportato alcuni problemi in corso d'anno relativamente all'applicazione delle norme di determinazione dell'imponibile Irpef. A tale proposito si possono distinguere diverse situazioni:

a) <u>Erogazione di compensi con cadenza periodica</u>

Se il sostituto è stato in grado di preventivare l'ammontare complessivo dei compensi in denaro e in natura che avrebbe corrisposto al collaboratore coordinato e continuativo nel corso del periodo d'imposta e ha proceduto periodicamente al pagamento dei compensi, avrà provveduto per ciascun periodo di corresponsione del compenso, ad effettuare il cumulo di tutte le somme e i valori imponibili imputati al periodo stesso, secondo il criterio di cassa. Analogamente a quanto accade per la tassazione in corso d'anno dei redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti, dalle imposte dovute per il periodo di paga saranno state sottratte le detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir. Entrambe le detrazioni saranno state rapportate al periodo di corresponsione del compenso e come reddito complessivo sarà stato considerato, salvo diversa indicazione del collaboratore, l'ammontare complessivo dei compensi che il sostituto avrebbe dovuto corrispondere al collaboratore nel corso dello stesso periodo d'imposta.

b) Erogazione del compenso in unica soluzione


Se il sostituto d'imposta ha corrisposto il compenso in un'unica soluzione nel corso del periodo d'imposta, per la tassazione dello stesso avrà attribuito le detrazioni spettanti commisurandole all'intero ammontare del compenso. Infatti, nell'ipotesi considerata, non è necessario fare una proiezione dei compensi per periodo d'imposta in quanto le detrazioni saranno state attribuite interamente al momento dell'effettuazione delle ritenute senza alcun ragguaglio al periodo di paga.

c) Erogazione del compenso in più soluzioni con cadenza variabile

Qualora il committente abbia proceduto ad una pluralità di pagamenti nel corso del periodo d'imposta, ma non sia stato in grado di conoscere in via presuntiva l'ammontare complessivo degli stessi per periodo d'imposta, avrà applicato la ritenuta, sulla base delle aliquote progressive per scaglioni, all'atto dell'effettuazione di ciascuno dei pagamenti. In questo caso, non sarà stato effettuato alcun ragguaglio per determinare gli scaglioni di riferimento. Il committente sulla base delle disposizioni vigenti, avrà applicato le detrazioni di cui all'art. 12 e all'art. 13 del TUIR, fin dalla corresponsione del primo compenso, commisurandole all'ammontare erogato. In occasione della corresponsione degli ulteriori compensi in corso d'anno, il sostituto avrà rideterminato le detrazioni spettanti sulla base del nuovo reddito complessivo provvedendo ad adeguare le ritenute. Tali modalità di effettuazione delle ritenute dovranno essere state osservate dal committente anche nell'ipotesi in cui sia stato in grado di conoscere preventivamente l'ammontare complessivo dei compensi che doveva corrispondere nel periodo d'imposta, ma non abbia proceduto al pagamento con cadenze periodiche determinate. In tale caso, l'attribuzione delle detrazioni cui all'articolo 12 e quella dell'articolo 13, saranno state applicate fina dalla corresponsione del primo compenso commisurandole all'ammontare complessivo degli emolumenti che si presumeva sarebbero stati corrisposti nel corso del periodo d'imposta.

Poiché i pagamenti non sono stati effettuati con cadenze periodiche determinate, le detrazioni non possono essere state ragguagliate al periodo di paga e, pertanto, saranno state attribuite integralmente fin dalla corresponsione del primo compenso.

Solo per l'ipotesi di erogazione del compenso in più soluzioni con cadenza variabile o della soluzione con compenso in unica soluzione, la <u>pagina Irpef dell'anagrafica dipendente</u> deve avere attivo il flag <u>Conquaglio Progressivo co.co.co.</u>.



Esiste la possibilità anche di effettuare il conguaglio delle addizionali regionali e comunali in modo progressivo, ovvero la possibilità di effettuare un conguaglio che oltre al calcolo delle predette addizionali provveda al contestuale versamento in F24. Ciò si potrebbe rendere necessario quando esiste incertezza sull'erogazione di altri compensi nell'anno successivo. Se mancassero risulta impossibile effettuare il recupero delle predette quote, che devono di conseguenza essere versate autonomamente dal collaboratore.

conti@licon.it



VIA F.LLI BANDIERA, 2 24048 TREVIOLO (BG) TEL. 035 2657511 FAX 035 2657522

Modalità e termini di versamento delle ritenute

Per il versamento delle ritenute scaturenti dalle operazioni di conguaglio operate nel mese di dicembre si deve utilizzare l'ordinario codice tributo 1001, previsto per le ritenute operate sulle retribuzioni erogate negli ordinari periodi di paga e sulle mensilità aggiuntive.

Il codice 3802 va utilizzato per il versamento dell'addizionale regionale in undicesimi nell'anno seguente, a partire da gennaio 2022, utilizzando il codice regione e come anno di riferimento il 2022.

Per il versamento dell'addizionale comunale rateizzata, il sostituto d'imposta dovrà utilizzare, a partire da gennaio 2023, il codice tributo 3848, sempre con anno di riferimento 2022. Il codice per il comune è quello identificato catastale. Per il versamento dell'addizionale comunale in acconto è invece necessario utilizzare il codice tributo 3847 con riferimento all'anno 2023 e al mese di trattenuta.

Il recupero del Trattamento Integrativo DL 3/2020 avviene con il **codice tributo 1701**. Per il versamento relativo al dicembre 2022, indipendentemente se trattasi di recupero in unica soluzione o della prima di otto rate, si deve indicare come periodo di riferimento "12/2022", mentre per il recupero delle ulteriori sette rate nel 2023 si deve indicare come periodo di riferimento il mese in cui è avvenuto il recupero, ma l'anno a cui si riferisce il conguaglio ("01/2022", "02/2022", ecc.).

Nel caso in cui il dipendente cessasse il proprio rapporto di lavoro, le rate rimanenti verranno recuperate in unica soluzione.

Per poter effettuare il recupero rateale del Trattamento Integrativo nel 2022, la procedura utilizza una specifica voce di calcolo che andrà ad inserire automaticamente nei cedolini da gennaio a luglio 2023.

La voce di calcolo utilizzata è quella inserita in Tabella Voci di calcolo comuni nel campo "Recupero rate A.P."




Il contenuto della voce di calcolo TIR.04 denominata "TIR – RIMBORSO RATE A.P.", agganciata al codice tributo "1701" con attivazione del flag "Anno riferimento precedente", è il seguente:





VIA F.LLI BANDIERA, 2 24048 TREVIOLO (BG) Tel. 035 2657511 Fax 035 2657522





VIA F.LLI BANDIERA, 2 24048 TREVIOLO (BG) TEL. 035 2657511 FAX 035 2657522

Dirigenti industria: trattamento minimo complessivo di garanzia

Il rinnovo contrattuale previsto con Accordo 30 luglio 2019 tra Confindustria e Federmanager, ha confermato l'istituto del Trattamento Minimo Complessivo di Garanzia (TMCG) per i Dirigenti del comparto industriale.

Nel mese di dicembre 2022 occorre effettuare il conguaglio tra il TMCG dovuto al dirigente e il trattamento effettivamente erogato. Come previsto dall'accordo del 25 novembre 2009, integrato dall'accordo del 30 dicembre 2014, e confermato dall'accordo del 30 luglio 2019, la dinamica retributiva dei dirigenti del settore industria, non è più legata alla crescita dei minimi tabellari, ma al rapporto diretto tra impresa e dirigente, lasciando alla contrattazione collettiva la sola previsione di un trattamento minimo complessivo di garanzia annuo.

Il trattamento minimo complessivo di garanzia da assumere come parametro al 31 dicembre 2022, per i dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015, è stabilito in **72.000,00 euro**.

Il livello di TMCG pari a 72.000 euro viene riconosciuto anche a tutti i dirigenti che, al 1° gennaio 2016, abbiano maturato una anzianità di servizio nella qualifica e nell'azienda pari o inferiore ai dodici mesi.

Per i dirigenti che abbiano maturato nell'azienda, con la qualifica di dirigente, una anzianità superiore ai dodici mesi alla data del 1° gennaio 2016, il parametro di TMCG, a valere dall'anno 2015, sarà determinato aumentando il TMCG pari a 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondato a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio, nell'azienda e con la qualifica di dirigente, maturata alla già indicata data del 1° gennaio 2015.

La determinazione dell'anzianità di servizio si computa in relazione ai mesi di servizio prestati, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Per effetto del meccanismo descritto, il valore del TMCG per i dirigenti con oltre 6 anni di anzianità al 1 gennaio 2015 non può superare l'importo di € 80.000.

Ai fini del confronto tra il TMCG e il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente, alcuni elementi retributivi devono essere presi in considerazione, mentre altri devono essere esclusi.

In particolare devono essere conteggiati:

- 1. minimo contrattuale;
- 2. importo ex elemento di maggiorazione;
- 3. aumenti di anzianità;
- 4. superminimi e/o assegni ad personam;
- 5. tutti gli elementi della retribuzione mensile, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no.

Gli elementi da non conteggiare sono:

- 1. compensi di importo variabile collegati a indici e/o risultati concordati individualmente e/o collettivamente;
- 2. le gratifiche una tantum;
- 3. importo per rimborso spese non documentabili.

Se dal confronto tra gli elementi da conteggiare e il TMCG scaturisce un credito a favore del dipendente, nel senso che la retribuzione effettivamente corrisposta al dirigente è inferiore al TMCG, il datore di lavoro dovrà corrispondere la differenza attraverso l'erogazione di un importo *una tantum* a titolo di adeguamento al TMCG. Tale importo è considerato utile ai fini del Trattamento di Fine Rapporto.

conti@licon.it



VIA F.LLI BANDIERA, 2 24048 TREVIOLO (BG) TEL. 035 2657511 FAX 035 2657522

Previndai: contributo aziendale minimo annuo

Dal 1 gennaio 2010 esiste un livello minimo di contribuzione Previndai a carico dell'azienda in favore dei Dirigenti con anzianità superiore ai 6 anni. L'accordo del 30 luglio 2019 tra Confindustria e Federmanager ha parzialmente rivisto l'istituto della contribuzione minima.

L'Accordo del 30 luglio 2019 tra Confindustria e Federmanager di rinnovo del CCNL per i Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, per quanto concerne la previdenza complementare, con **decorrenza in via generale dal 1 gennaio 2020**, ha stabilito:

- innalzamento del massimale contributivo annuo da 150.000 a 180.000 euro;
- fermo restando l'aliquota contributiva complessiva dell'8% (di cui 4% a carico azienda e 4% a carico dirigente), introduzione di un principio di flessibilità con facoltà dell'impresa, previo accordo con il dirigente, di farsi carico di una quota superiore al vigente 5% e fino al 7%, rimanendo a carico del dirigente un contributo comunque minimo dell'1%.

Per il 2022 è confermato un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda di **4.800 euro**, indipendentemente dall'anzianità di servizio.

Le quote di contribuzione integrative necessarie per raggiungere la quota minima a carico azienda di euro 4.800 saranno versate al Fondo, unitamente alla contribuzione del quarto trimestre di ogni anno, ovvero a quella del trimestre nel quale ricade la cessazione, se precedente.

Il livello minimo dovrà essere riproporzionato per dodicesimi, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore, nei casi in cui l'obbligo al rispetto del minimo stesso non coinvolga l'intero anno. In particolare, qualora si verifichi in corso d'anno:

- l'adesione a Previndai/la cessazione del rapporto di lavoro: la misura del livello minimo va riproporzionata ai mesi di obbligo contributivo. Analogamente si opererà in caso di scelta del dirigente, già conferitore di solo Tfr, di versare anche la contribuzione minima a proprio carico contrattualmente prevista;
- 2. un periodo di aspettativa non retribuita: la misura di livello minimo va riproporzionata ai soli mesi retribuiti.


All'importo minimo come sopra individuato, va sottratto il contributo maturato per lo stesso periodo (quello determinato applicando l'aliquota contributiva percentuale sulla retribuzione utile ai fini del Tfr, includendo la contribuzione aggiuntiva aziendale, se presente); l'eventuale differenza positiva determina il conguaglio da effettuare.

Nell'ipotesi di conguaglio si deve intervenire direttamente nella **tabella Contributi Sociali** e inserire a forfait la quota a carico azienda da versare per raggiungere il minimo contributivo annuo, con l'accortezza, per il trimestre in oggetto, di togliere la percentuale di contribuzione a carico azienda, onde evitare una doppia imposizione.


Per una corretta memorizzazione, nei **progressivi C.S.**, della quota Previndai inserita a forfait nella tabella C.S., quest'ultima deve essere agganciata ad un numero colonna diverso da quello del contributo Previndai calcolato in percentuale (es. N.C. 4).



VIA F.LLI BANDIERA, 2 24048 TREVIOLO (BG) TEL. 035 2657511 FAX 035 2657522



Nell'esempio l'importo a forfait pari a $1.721,88 \in$, è stato determinato sottraendo dalla contribuzione minima di $4.800 \in$ la somma dei contributi c/azienda già versati a Previndai, prelevata dai **progressivi Irpef_**del dipendente, più il contributo Previndai c/azienda riferito alla 13esima mensilità (4.800 - 2.821,61 - 256,51 = 1.721,88).





VIA F.LLI BANDIERA, 2 24048 TREVIOLO (BG) TEL. 035 2657511 FAX 035 2657522

Rivalutazione TFR: coeff. di novembre 2022

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 novembre 2022 e il 14 dicembre 2022 è pari a 117,9.

In Area Paghe inserire nella tabella Indici ISTAT delle Tabelle Anagrafiche il valore nel mese NOVEMBRE dell'anno 2022.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti e i migliori AUGURI di BUON ANNO.

Davide Conti conti@licon.it

Saudi londi

Circolare Lavoro n. 12/2022